



Corte IV
D-5666/2017

Sentenza del 19 marzo 2018

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A. _____, nata il (...), alias
B. _____, nata il (...),
con i figli
C. _____, nata il (...), alias
D. _____, nata il (...),
E. _____, nato il (...),
Eritrea,
tutti rappresentati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame);
decisione della SEM del 4 settembre 2017 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____ e la figlia F._____, cittadine eritree, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 22 ottobre 2016. In occasione dell'esercizio del diritto di essere sentiti in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo, A._____ ha indicato di non volervi fare ritorno poiché in tale Paese la figlia non avrebbe ottenuto l'assistenza di cui avrebbe avuto bisogno (cfr. verbale d'audizione di A._____ del 27 ottobre 2016 [di seguito: verbale], pag. 10). Il (...) è nato E._____, figlio della richiedente.

B.

Con decisione del 13 febbraio 2017, notificata il 24 febbraio 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) pronunciando nel contempo il trasferimento degli interessati verso l'Italia.

La SEM ha anzitutto ritenuto, sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l'Italia competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. In seguito l'autorità inferiore non ha riconosciuto la sussistenza di carenze sistemiche in tale Paese né di motivi che giustificerebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Invero, le autorità italiane hanno fornito le garanzie richieste dalla giurisprudenza e non ha neppure identificato motivi. In tale Paese non vi sono inoltre carenze sistemiche e le autorità italiane hanno fornito le garanzie richieste dalla giurisprudenza ed i problemi medici di cui soffre F._____ – ossia la paralisi agli arti e la grave cerebropatia – non sono infatti stati ritenuti di una gravità tale da implicare una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Italia.

C.

Il ricorso contro tale decisione interposto dagli interessati dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 marzo 2017 è stato respinto con sentenza D-1360/2017 del 28 giugno 2017.

Innanzitutto, è stata confermata la competenza dell'Italia nel trattamento della domanda d'asilo degli interessati. In secondo luogo, il Tribunale è a sua volta giunto alla conclusione che non vi era alcun obbligo per la SEM di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III in quanto i ricorrenti non avevano fornito indizi seri e suscettibili di comprovare che in caso di trasferimento in Italia le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o all'interesse superiore di F._____ sancito dalla CDF. Le garanzie fornite dalle autorità italiane sono infatti state considerate sufficientemente concrete ed individualizzate e lo stato di salute di F._____ non è stato ritenuto un impedimento all'allontanamento. Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'esame effettuato dall'autorità inferiore in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) era stato effettuato secondo criteri oggettivi e trasparenti.

D.

Per mezzo di uno scritto del 23 agosto 2017 gli interessati si sono rivolti alla SEM depositando un'istanza di riesame della decisione 13 febbraio 2017 ed una richiesta di sospensione dell'allontanamento. Essi hanno domandato la riconsiderazione del caso segnatamente per motivi umanitari connessi alle condizioni di salute di F._____ ed alla situazione di fragilità del nucleo familiare. Dal certificato medico del Dr. G._____ del 27 luglio 2017 risulterebbe infatti che il trasferimento della bambina sarebbe assolutamente non immaginabile e potenzialmente pericoloso. Da un recente rapporto sociale di aggiornamento redatto dalla H._____ si evincerebbe inoltre nuovamente l'importante sforzo promosso in I._____ per sostenere la minore. Il suo sradicamento da questo percorso ed il suo trasferimento altrove, con tutte le incognite ad esso connesse, rischierebbe di avere conseguenze catastrofiche. In Italia potrebbero infatti passare diversi mesi già solo dal momento della presentazione della richiesta informale d'asilo all'effettiva registrazione della stessa e quindi all'effettiva possibilità di attivazione di misure di accompagnamento. Gli interessati richiedono dunque alla SEM di far ricorso alla clausola di sovranità e permettere loro, per motivi umanitari, di svolgere la procedura d'asilo in Svizzera. A sostegno delle loro allegazioni gli interessati hanno fornito:

- Una copia del certificato medico del Dr. G._____ in merito all'idoneità a viaggiare di F._____ del 27 luglio 2017 (doc. 1);

- Una copia del rapporto sociale della H._____ del 22 agosto 2017 (doc. 2).

E.

Con decisione del 4 settembre 2017, notificata il 6 settembre 2017 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame e confermato la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione del 13 febbraio 2017, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso.

In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto che i documenti allegati alla domanda di riesame non attesterebbero un peggioramento dello stato di salute di F._____, ma bensì un miglioramento, sia per quanto riguarda la salute sia per l'educazione. Inoltre, si potrebbe partire dal presupposto che l'Italia, in quanto firmataria del Regolamento Dublino III, rispetti gli standard minimi di presa in carico dei richiedenti l'asilo. In particolare, tale paese disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente ed in virtù dell'art. 19 par. 1 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) sarebbe tenuto a prestare le cure mediche adeguate, assicurando perlomeno l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi. Dall'incarto non vi sarebbero inoltre attualmente elementi che indurrebbero a ritenere che tale Paese priverebbe la ricorrente dell'accompagnamento sociale e medico necessari. Non avendo essi ancora inoltrato una domanda d'asilo in Italia, non potrebbero far valere una presa in carico non consona al diritto internazionale ed ai bisogni specifici del nucleo familiare. In seguito al trasferimento, essi dovranno inoltrare una domanda d'asilo al fine di beneficiare delle prestazioni garantite dalla direttiva accoglienza e qualora i loro diritti non dovessero essere rispettati potrebbero rivolgersi alle autorità italiane competenti in materia, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o alla Corte EDU. La SEM ha inoltre nuovamente sottolineato che al momento del trasferimento, tutte le informazioni relative all'accompagnamento di F._____ saranno comunicate alle autorità italiane in modo da facilitare una presa in carico adeguata. Di conseguenza, l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino non sarebbe nella fattispecie giustificata. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti ad annullare il provvedimento del 13 febbraio 2017.

F.

Con ricorso del 5 ottobre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data

d'entrata: 6 ottobre 2017) gli interessati hanno postulato, in via pregiudiziale, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed in via principale, l'accoglimento del gravame e la trasmissione degli atti alla SEM per il prosieguo della procedura d'asilo. Essi hanno altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio.

Richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti rilevano segnatamente che gli standard minimi su cui si baserebbe il sistema Dublino non sarebbero sufficienti per curare la malattia di F._____. Inoltre, il trasferimento a J._____ non permetterebbe di sapere dove esattamente sarà alloggiata la famiglia dal momento che in tale città e provincia vi sarebbero diversi centri, alcuni dei quali sarebbero già stati oggetto di report negativi. A ciò si aggiungerebbe il fatto che l'elenco SPRAR citato si riferirebbe al 2015. Alla ricorrente non sarebbe poi stata data la possibilità di produrre la documentazione medica necessaria inerente al reale stato di salute della figlia. Oltracciò gli insorgenti rilevano che come riportato nel certificato medico, F._____ dovrebbe essere ospitata in una struttura d'accoglienza medicalizzata con la messa in atto di tutte le misure di sostegno, controllo e accompagnamento effettuate in I._____. Tali condizioni non sarebbero assicurate nelle strutture CAS o SPRAR. Di conseguenza, non si potrebbe affermare che gli insorgenti non correrebbero il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani in violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, essi si troverebbero in Svizzera da ottobre 2016, e dunque da più di un anno, durante il quale F._____ avrebbe potuto usufruire di tutti i controlli e le cure necessarie e la famiglia avrebbe potuto cominciare a stringere relazioni importanti. Di conseguenza, andrebbe applicata la clausola umanitaria prevista dal Regolamento Dublino III.

A sostegno delle loro allegazioni hanno fornito:

- Una copia del certificato medico del 20 febbraio 2017 dell'Ospedale Regionale di K._____ (doc. 4);
- Una copia del certificato medico dell'Ospedale Regionale di L._____ e (...) del 21 marzo 2017 (doc. 5);
- Una copia del rapporto della Fondazione (...) del 27 aprile 2017 (doc. 6);

- Due articoli inerenti il Centro (...) di J._____, il primo intitolato "La (...) dei migranti: visita al (...) e al (...) di J._____" del (...) (doc. 3) ed il secondo "(...) in M._____ > (...) di N._____" del (...) (doc. 7);
- Un estratto del "Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016" (doc. 8);
- Un articolo intitolato "Immigrazione: il sistema fallimentare dell'accoglienza in Italia" del 1° febbraio 2017 (doc. 9);
- Nuovamente una copia del certificato medico del Dr. G._____ in merito all'idoneità a viaggiare di F._____ del 27 luglio 2017 (cfr. doc. 1).

G.

In data 6 ottobre 2017 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.

H.

Con decisione incidentale del 17 ottobre 2017 il Tribunale ha anzitutto accolto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. In secondo luogo gli insorgenti sono stati invitati ad indicare da una parte quale sia stata la modifica di circostanze tale da giustificare una domanda di riesame e dall'altra in che modo il loro trasferimento verso l'Italia potrebbe giustificare una violazione dell'art. 3 CEDU, rispettivamente dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

I.

Il 2 novembre 2017 i ricorrenti hanno ottemperato alle richieste del Tribunale indicando che i ricorrenti si trovano in situazione di vulnerabilità molto alta e se dovessero tornare in Italia si troverebbero confrontati con un sistema che impone loro di dover essere inseriti in centri di prima accoglienza e solo in un secondo tempo potrebbero essere alloggiati in uno SPRAR. Ciò comporterebbe un lasso di tempo in cui i ricorrenti non usufruirebbero di strutture idonee per la situazione concreta relativa alla salute di F._____. L'indicazione "J._____" quale luogo di trasferimento farebbe presupporre che la famiglia sarà trasferita nel (...) di J._____, struttura non idonea alla loro accoglienza. Inoltre, lo stato di salute precario non sarebbe provato dal numero di medicinali assunti, ma bensì l'assenza di prescrizioni farebbe comprendere che la situazione sarebbe davvero grave dal momento che non potrebbe essere tenuta sotto controllo con l'assunzione di medicine. Il sistema di accoglienza in Italia sarebbe poi

al collasso. Il rinvio in Italia dei ricorrenti non potrebbe essere dunque effettuato sia per la carenza sistemica dell'Italia nell'accoglienza dei richiedenti l'asilo, sia per una questione di umanità, in particolare per il rischio che i ricorrenti correrebbero di essere sottoposti a trattamenti inumani, ai sensi dell'art. 3 CEDU. L'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III sarebbe dunque obbligatoria. Infine, essi censurano il fatto che non sarebbero state fornite dettagliate e circostanziate garanzie circa la presa in carico della famiglia e le decisioni di principio DTAF 2015/4 e DTAF 2016/2 non sarebbero applicabili in quanto le garanzie generali, in merito all'esistenza di un alloggio conforme alle esigenze della famiglia nel caso concreto non potrebbero trovare applicazione.

A sostegno delle loro allegazioni hanno prodotto i seguenti documenti:

- Un articolo intitolato "Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia" del 9 gennaio 2017 (doc. 10);
- Un articolo intitolato "Sentenza della CEDU del 4 novembre 2014 (ECHR 326) Caso Tarakhel vs Svizzera, Regolamento Dublino III, sospensione del trasferimento in Italia di una famiglia afgana senza garanzia individuale di assistenza" del 5 novembre 2014 (doc. 11);
- Un report sul sistema di accoglienza in Italia, estratto da "L'altro diritto" del 2016 (doc. 12);
- Nuovamente l'articolo intitolato "(...) in M. _____ > (...) di N. _____" del (...) (cfr. doc. 7);
- Un articolo intitolato "In Italia 176.554 migranti accolti nel 2016, otto volte i numeri del 2013. Missione di Marco Minniti a Malta e Nord Africa" del 4 gennaio 2017 (doc. 13);
- Un articolo intitolato "Sì al progetto Sprar ma (...)" del (...) (doc. 14).

J.

Il Tribunale, con decisione incidentale del 5 dicembre 2017, ha accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, mentre ha respinto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio. Nel contempo ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 20 dicembre 2017.

K.

Con risposta al ricorso dell'8 dicembre 2017 la SEM rileva che i documenti

prodotti riguardanti l'accoglienza in Italia sarebbero di portata generale e non riguarderebbero la ricorrente medesima, la quale non avrebbe neppure depositato domanda d'asilo in tale Paese. Non sarebbe dunque possibile stabilire che essa verrebbe privata delle prestazioni di accoglienza previste per i richiedenti. L'Italia sarebbe poi segnataria della direttiva accoglienza senza alcuna contestazione da parte della Commissione europea. Per quanto riguarda i progetti SPRAR, come già indicato nella decisione le autorità hanno fornito una lista aggiornata nell'ottobre 2016 e sarebbero tuttora ingaggiate a garantire una presa in carico adeguata di tutte le famiglie con figli minorenni. Per quanto attiene invece alle garanzie fornite dalle autorità italiane, conformemente alla giurisprudenza esse sarebbero sufficienti poiché avrebbero riconosciuto i ricorrenti quale comunità familiare, confermando che verranno accolti conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 – la quale reitera le garanzie generali per le famiglie.

L.

I ricorrenti, con osservazioni finali del 28 dicembre 2017, contestano innanzitutto la portata generale dei documenti prodotti, in quanto essi riguarderebbero le condizioni di accoglienza della M. _____ e più precisamente della provincia di J. _____. Il fatto di non sapere esattamente in quale centro saranno collocati lascia presupporre che la famiglia, una volta giunta a J. _____, non ottenga immediatamente le cure mediche e le strutture idonee alla situazione di fragilità e vulnerabilità di F. _____. Inoltre, continuare a basarsi sull'elenco dei progetti SPRAR, a fronte dei report di organizzazioni che attesterebbero l'insuccesso di tali progetti, sarebbe anacronistico. Nel caso concreto inoltre, malgrado i richiedenti siano stati indicati con i nomi e riconosciuti quale nucleo familiare non sarebbero state fornite garanzie circa l'alloggio dal momento che sarebbe indicato soltanto l'aeroporto di atterraggio. Di fatto, non vi sarebbero garanzie concrete che l'Italia fornisca l'assistenza ed il supporto necessari alla famiglia dei ricorrenti. Pertanto, andrebbe applicata la clausola di sovranità.

A sostegno delle loro allegazioni hanno inoltrato:

- Un articolo intitolato "Elly Schlein e la riforma di Dublino: «Cancelliamo l'ipocrisia dell'Ue»" del 19 dicembre 2017 (doc. 15);
- Un report del CIR Rifugiati intitolato "Focus, Regolamento di Dublino III: il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea" (doc. 16).

M.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

La SEM ha trattato la richiesta degli interessati del 23 agosto 2017 quale istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.

3.1 La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. ANDRÉ GRISEL, *Traité de droit administratif*, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio

straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni – e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2^a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, *Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone*, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit. n. 715 segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).

3.2 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. Una domanda di riesame non può inoltre servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358).

3.3 Giusta l'art. 111b LAsi la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Tale termine risulta nella fattispecie rispettato.

3.4 Con istanza di riesame gli interessati hanno richiesto alla SEM di riconsiderare la decisione, in particolare per motivi umanitari connessi alle condizioni di salute di F._____ ed alla situazione di fragilità del nucleo familiare. Essi richiedono segnatamente l'applicazione della clausola di sovranità e permettere, per motivi umanitari – in ragione della specificità e la capillarità delle misure già adottate in I._____, così come dell'impossibilità di trasferire la bambina – ai richiedenti di svolgere la procedura d'asilo in Svizzera.

Avendo i richiedenti domandato l'adattamento di una decisione – inizialmente corretta – in seguito ad una modifica ulteriore dei fatti, è a giusto titolo che la SEM ha trattato l'istanza quale domanda di riesame (cfr. per la distinzione tra riesame e domanda multipla nelle procedure Dublino DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3).

4.

È ora d'uopo determinare se vi siano fatti nuovi e rilevanti tali da giustificare la riconsiderazione della decisione della SEM del 13 febbraio 2017.

4.1 Per ciò che concerne l'allegata esistenza di carenze sistemiche si rileva che gli interessati non allegano alcun cambiamento di circostanze avvenuto dopo la fine della prima procedura. Da una parte invero, a sostegno delle loro allegazioni i ricorrenti allegano dei documenti (cfr. doc. 7-14) che sono tutti risalenti a prima della decisione della SEM del 13 febbraio 2017

ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro tale decisione. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il riesame della decisione di decisione di prima istanza è escluso. Mentre dall'altra, si osserva che ad ogni modo le condizioni di accoglienza in Italia sono già state tenute debitamente in conto ed analizzate nella procedura precedente (cfr. anche la sentenza D-1360/2017 consid. 4). Malgrado le difficoltà a cui è confrontata l'Italia nella gestione dei migranti, come anche confermato dalla Corte EDU (cfr. segnatamente anche sentenza della Corte EDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114 e decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33) in Italia non sussistono carenze sistemiche e non vi è dunque ragione di applicare l'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III (cfr. inoltre anche la DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Di conseguenza, non essendo stati fatti valere dei nuovi elementi, non vi è motivo di scostarsi dalle valutazioni della decisione della SEM del 13 febbraio 2017.

4.2 I ricorrenti rilevano in seguito che le garanzie fornite dalle autorità italiane non sarebbero sufficienti a garantire l'assistenza ed il supporto necessari alla famiglia. Per il trasferimento di un nucleo familiare la Corte EDU ha previsto la necessità di ottenere delle garanzie individuali inerenti non soltanto alla preservazione dell'unità della famiglia – come erroneamente allegato dai ricorrenti – ma bensì anche inerenti all'accoglimento del nucleo familiare in strutture ed in condizioni adatte all'età dei bambini, al fine di assicurarsi, ritenuta la situazione generale in Italia, che i richiedenti non siano privati di un alloggio o siano alloggiati in strutture sovrappopolate in condizione di promiscuità, insalubrità e violenza (cfr. Tarakhel contro Svizzera §120). La stessa ha poi precisato in una decisione seguente riguardante il contenuto delle garanzie che le stesse sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete qualora i richiedenti vengano indicati con nome, età e comunità familiare ("nucleo familiare") e venga fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. decisione della Corte EDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35). Tale giurisprudenza ha dunque confermato la prassi stabilita dal Tribunale nelle DTAF 2015/4 e 2016/2 consid. 5. Alla luce delle suesposte condizioni, la SEM con decisione del 13 febbraio 2017 – confermata dalla sentenza D-1360/2017 consid. 5 – ha dunque ritenuto che essendo stati gli interessati riconosciuti dalle autorità italiane quale nucleo familiare ed essendo state riportate le loro generalità complete così come l'aeroporto di destinazione, le garanzie fornite erano da considerarsi sufficientemente concrete ed individualizzate e permettevano dunque di escludere un rischio di violazione dell'art. 3

CEDU. È stato inoltre rilevato che dall'aggiornamento periodico delle liste, può esserne dedotto che l'Italia è continuativamente impegnata a provvedere alla creazione di alloggi consoni alle famiglie Orbene nella domanda di riesame del 23 agosto 2017 e nel susseguente ricorso, gli interessati si sono confermati nelle loro argomentazioni facendo valere le medesime censure già presentate nel ricorso contro la decisione della SEM del 13 febbraio 2017 circa la concretezza delle garanzie e l'aggiornamento delle liste dei progetti SPRAR. Essi non hanno tuttavia fatto valere alcun cambiamento di circostanze né apportato alcun nuovo elemento. Essi si sono infatti limitati a ripetere che non essendo stato indicato l'alloggio, le garanzie non sono sufficientemente concrete e ciò malgrado sia stato più volte ribadito dalla SEM e dal Tribunale che tale indicazione non è necessaria per escludere una violazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, gli interessati allegano il mal funzionamento dei progetti SPRAR, ma come già rilevato in precedenza (cfr. *supra* consid. 4.1), i documenti forniti (doc. 8-14) avrebbero già dovuto e potuto essere presentati nel ricorso contro la decisione del 13 febbraio 2017. Di conseguenza, non risultano esservi motivi che, su questo punto, giustificano la riconsiderazione di tale provvedimento.

A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale aggiunge ad ogni modo che il timore degli interessati di venire alloggiati in un centro di prima accoglienza o in un centro (...) (in particolare quello di J._____, oggetto di report negativi) risulta da una mera supposizione di parte non fondata su alcun elemento concreto, dal momento che le garanzie italiane indicano espressamente che i richiedenti verranno alloggiati in un progetto SPRAR. Per quanto riguarda il numero di progetti SPRAR, si può infine osservare che esso risulta costantemente in aumento. A febbraio 2018 in M._____ vi erano (...) progetti per una disponibilità totale di (...) posti, tra cui (...) posti per persone con disagio mentale o disabilità fisica (cfr. I numeri dello SPRAR, febbraio 2018, < <http://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar> >, consultato il 08.03.2018). Ciò corrisponde ad un aumento di (...) posti totali e di (...) posti per persone con disagio mentale o disabilità fisica rispetto al 2016 (cfr. Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, < <http://www.cittalia.it/images/file/Rapporto%20protezione%20internazionale%202016.pdf> >, pag. 166 e 174, consultato il 08.03.2018).

4.3 Dappoi, i ricorrenti rilevano che la SEM, ritenuto lo stato di salute di F._____, avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità. In particolare, essi ritengono che le misure di accompagnamento e di cura stabilite in I._____ (frequenza scolastica presso la Fondazione [...] di O._____, cure infermieristiche pediatriche a domicilio e fisioterapiche) – le quali avrebbero migliorato visibilmente le condizioni della bambina (cfr.

doc. 2) – così come la necessità di una presa in carico in una struttura d'accoglienza medicalizzata (cfr. doc. 1) non sarebbero garantite in Italia. In primo luogo, si rileva che la possibilità di ottenere l'accompagnamento sociale e medico necessario, è già stata ampiamente esaminata dalla SEM e dal Tribunale nella sentenza D-1360/2017 (consid. 7). Gli interessati infatti – contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale – avevano già potuto produrre nella prima procedura i certificati medici (doc. 4 e 5) nonché il rapporto della Fondazione (...) (doc. 6), i quali erano stati trasmessi alla SEM per presa di posizione. Al riguardo, la SEM ed il Tribunale sono segnatamente giunti alla conclusione che non vi erano indizi per ritenere che il trasferimento comportasse una violazione dell'art. 3 CEDU. È stato infatti ritenuto che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti per garantire le cure essenziali alla bambina. Oltracciò, tale Paese essendo firmatario della direttiva accoglienza deve provvedere affinché i richiedenti l'asilo ottengano la necessaria assistenza sanitaria (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Infine, si è rilevato che non poteva essere imputabile alle autorità italiane il fatto di non aver ricevuto assistenza, dal momento che essi non hanno depositato una domanda d'asilo in Italia e non hanno dunque chiesto protezione.

Il Tribunale rileva che tali considerazioni rimangono valide anche nella presente procedura di riesame e vengono pienamente confermate dal momento che anche su questo punto gli interessati hanno apportato nuovi elementi o fatto valere un cambiamento di circostanze. Invero, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nel provvedimento qui impugnato, da una parte i documenti allegati (doc. 1 e 2) non attestano alcun peggioramento dello stato di salute di F. _____, ma bensì un suo visibile miglioramento mentre dall'altra le misure di sostegno attuate per la bambina sono rimaste invariate dopo la fine della prima procedura. Di conseguenza, non essendo la bambina sottoposta ad un nuovo trattamento e non essendo il suo stato di salute peggiorato, non vi è motivo di scostarsi dalle precedenti considerazioni e ritenere che il trasferimento costituirà una violazione dell'art. 3 CEDU. Difatti, gli articoli descrittivi la situazione di accoglienza in Italia risalgono a prima della decisione della SEM del 13 febbraio 2017 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere invocati già nella prima procedura ricorsuale. Infine, come già rilevato nelle decisioni della SEM del 13 febbraio 2017 e del 4 settembre 2017 così come nella sentenza del 28 giugno 2017, si ribadisce che le autorità saranno informate in merito alle condizioni di salute di F. _____ ed in merito alle misure di accompagnamento e di assistenza di cui necessita, al fine di garantire una presa in carico ed un trasferimento efficace e celere dei ricorrenti alle strutture tera-

peutiche adatte ed evitare così l'interruzione delle misure di accompagnamento e dunque un peggioramento delle condizioni di salute della bambina.

4.4 Infine, i ricorrenti ritengono che la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità in quanto essi risiedono in Svizzera da più di un anno e la mamma avrebbe cominciato a stringere relazioni anche importanti. Con tali argomentazioni essi fanno dunque riferimento ai motivi umanitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Ai sensi di tale articolo, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9). Nell'applicazione di tale disposizione l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi entrata in vigore il 1° febbraio 2014, dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Le considerazioni determinanti dell'autorità inferiore devono essere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione sia sostenibile tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem).

Nella fattispecie dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento e pertanto non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

5.

Visto quanto precede, la decisione su riesame del 4 settembre 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.

6.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle

cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 5 dicembre 2017, non vengono prelevate spese processuali.

7.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: